



Imprese di installazione di impianti

D.M. n. 37/2008

*Disposizioni normative per l'esercizio
dell'attività di installazione di impianti*



INDICE

Il D.M. n. 37/2008 e l'ambito di applicazione	Pag. 2
La classificazione e definizione degli impianti	Pag. 3
L'inizio dell'attività (art. 19 della Legge 241/1990)	Pag. 6
I requisiti per l'esercizio dell'attività	Pag. 7
La dichiarazione di conformità	Pag. 12
Titoli di studio abilitanti per il D.M. n. 37/2008	Pag. 13

IL D.M. n. 37/2008 E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/1/2008 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*, emanato dal ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/3/2008.

L'entrata in vigore il 27/3/2008 del D.M. ha comportato l'abrogazione:

- ✓ della Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (finanziamento dell'attività normativa tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni);
- ✓ del DPR 447/91;
- ✓ degli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01; a seguito di ciò deriva anche l'abrogazione dell'istituendo “Albo dei responsabili tecnici” previsto dall'art. 109, 2° comma del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108, 3° comma dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate della L. 46/90.

Ambito di applicazione

Il D.M. n. 37/2008 si applica agli **impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso¹, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.**

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, il DM n. 37/2008 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Per “punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ossia il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. Per “reti di distribuzione” si intende l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, etc) finalizzate a fornire energia, acqua, gas, le singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Definizione di edificio

Per “edificio”, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l'unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell'art. 812 C.C. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il DM 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio dell'unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d'uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.

Definizione di pertinenza

Ai sensi dell'art. 817 del C.C., “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”. Da un punto di visto oggettivo, per pertinenze si intendono le opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all'edificio. Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i parcheggi, le piscine, ecc..

Impianti posti al servizio di attività svolte all'interno di edifici

Le disposizioni dettate dal DM 37/08 sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi. Pertanto, la normativa si applica anche alle imprese che installano impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere².

¹ La previgente L. 46/90, fatta eccezione per gli impianti elettrici, si applicava solamente agli impianti di tipo civile.

² Parere MSE a privato 10368 del 24/7/2008.

LA CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono classificati all'art. 1, comma 2, in sette tipologie:

Lettera a)

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere³

- ✓ *impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi);*
Non ricade nell'ambito di applicazione del D.M. n. 37/2008 l'assemblaggio di quadri elettrici non ancora installati, trattandosi di attività re-impiantistica. Qualora invece, per assemblaggio/montaggio si intenda la installazione di elementi all'interno del quadro elettrico già montato, si applica la disciplina del D.M. 37/08⁴;
- ✓ *impianti di produzione dell'energia elettrica fino a 20 kw nominali (ad esempio gli impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.);*
In particolare: l'impianto deve avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20 Kw, almeno una parte dell'energia prodotta deve essere utilizzata ad uso e consumo dell'autoproduttore, infine, l'impianto deve essere posto al servizio dell'edificio e su una superficie di pertinenza;
- ✓ *installazione di tende da sole motorizzate (occorre l'abilitazione per l'automazione di porte, cancelli e barriere)⁵;*
- ✓ *impianti di protezione contro le sovratensioni;*
- ✓ *installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici sugli edifici.* Il D. Lgs n. 28 del 3/3/2011 (modificato dal DL 6/6/2013 art. 17, convertito in L. 3/8/2013 n. 90) prevede che questa attività sia riservata senza limiti di potenza e di utilizzo ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/2008⁶;
- ✓ *impianti luminosi pubblicitari (incluse le insegne) rientrano nel D.M. qualora collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni.*

Lettera b)

Impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere

- ✓ *impianti radiotelevisivi, le antenne (incluse quelle paraboliche)⁷ e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa;*
- ✓ *impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa;*
- ✓ *connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.*

³ Rispetto alla lettera a) della L. 46/90, la declaratoria della lettera a) del DM 37/08 prevede, altresì, le voci di seguito elencate; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (nella L. 46/90 compresi nella lettera b), impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche.

⁴ Parere MSE 36358 del 23/4/2008 a privato.

⁵ MSE a CCIAA di Alessandria 25/5/2012.

⁶ "La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnici professionali di cui, alternativamente, alle lettere a, b, c, d dell'art. 4, comma 1, D.M. 37/08.

⁷ Il Ministero ha precisato che per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi dell'antenna parabolica e del decoder, è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione alla mera "installazione di antenne" e non anche di "impianti elettronici in genere". MSE a CCIAA di Firenze e CPA di Mantova, circ. 3643/c del 24/10/2011.

Sono **sottratti dalla disciplina** del D.M. n. 37/2008 gli impianti telefonici interni (trasmissioni fonia/dati) collegati a rete pubblica, poiché l'installazione di tali impianti è regolata dalla L. 109/91 e dal D.M. n. 314/92.

Lettera c)

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali⁸

✓ *impianti di riscaldamento* (indipendentemente dalla loro potenzialità)⁹, ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e composti abitualmente da:

- un generatore di calore, inclusi stufe, termo camini e caminetti e relative canne fumarie;
- un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
- un sistema di aerazione e ventilazione;
- uno o più sistemi per la distribuzione del calore.

Rientrano, altresì, nell'ambito della lettera c), gli impianti di riscaldamento e l'installazione di pannelli solari termici (da associare alla lettera d) per il relativo impianto idraulico di distribuzione.

Il D. Lgs 30/3/2011 n. 28, prevede che l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari termici su edifici, pompe di calore sia riservata ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM n. 37/2008.

Sono **sottratti dalla disciplina** del D.M. n. 37/2008 le attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) in quanto trattasi di attività "sugli impianti" e non attività di installazione di impianti.

Le **operazioni di manutenzione dell'impianto termico** devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, così come previsto dall'art. 7 del DPR 16/4/2013, n. 74.

Sono **sottratti dalla disciplina** del D.M. 37/08 gli apparecchi "*plug and play*", ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall'utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore; in questo caso, le operazioni di collegamento non possono essere definite, in senso tecnico, un'installazione di impianto.

✓ *impianti di refrigerazione*, vi rientra la cosiddetta "impiantistica a freddo", volta ad abbassare la temperatura di un ambiente, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna. A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito l'installazione di banchi e celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare¹⁰.

Sono sottratti dalla disciplina del D.M. n. 37/2008 la "costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo".

Lettera d)

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include oltre agli impianti idrici adibiti al

⁸ Rispetto alla lettera c) della L. 46/90, la declaratoria della c) del dm 37/08 prevede altresì, le voci di seguito elencate: impianti di condizionamento e di refrigerazione nonché le opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione connesse agli impianti;

⁹ MSE a CCIAA di Padova, parere 24/2/2010;

¹⁰ MSE a privato, parere 10368 del 24/7/2008;

consumo umano anche quelli di distribuzione nell'ambito di processi produttivi. Rientrano anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi.

Lettera e)

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Tali impianti riguardano la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. In tali ambito sono compresi:

- l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori;
- l'installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad esempio il generatore di calore-caldia);
- le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto;
- le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

La manutenzione dei serbatoi GPL (visite annuali), se non eseguite dalle imprese distributrici, può essere svolta soltanto da imprese abilitate ai sensi del DM n. 37/2008¹¹.

Le opere di evacuazione, ventilazione aerazione di cui alle lettere C) e E).

Sono riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione e per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. Rientrano in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori. Tali opere sono strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alle lettere C) e D). Pertanto, non è ammissibile una abilitazione lettera C) limitata alle "opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali" oppure una abilitazione alla lettera E) limitata alle "opere di evacuazione di prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali".

Lettera f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

Tale attività è, altresì, soggetta alle prescrizioni del D.P.R. 162/99 (norma attuativa delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE)¹².

Lettera g) impianti antincendio¹³

- ✓ gli impianti di alimentazione di idranti¹⁴;
- ✓ gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
- ✓ gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

¹¹ L'art. 10 del D. Lgs. 32/98 dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della L. 46/90, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazioni scadute sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla L. 46/90, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente". Il richiamo all'abrogata L. 46/90 si ritiene oggi riferita al D.M. n. 37/2008.

¹² Art. 10, comma 3, DM 37/08: "Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche".

¹³ L'allora Ministero delle Attività Produttive, con circolare prot. n. 547894 del 20/2/2004, acquisito il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, chiariva che non è possibile rilasciare abilitazioni parziali o limitate ad alcune delle componenti degli impianti antincendio.

¹⁴ L'installazione della tubazione per il trasporto di acqua fino alla cassetta con idrante non rientra nella tipologia di impianti di cui alla lettera d) del DM 37/08 ma è inclusa tra quelli previsti dalla lettera g) (MSE a privato, parere 8/3/2012)

Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra

In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il "Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate" per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Nel Registro si devono iscrivere i soggetti che svolgono le attività di: installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera c) del D.M. 37/2008); installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera g) del D.M. 37/2008); recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

La gestione del Registro è affidata alla Camera di commercio capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma.

La manutenzione ordinaria degli impianti è esclusa dall'ambito di applicazione del D.M. n. 37/2008 (fatta eccezione per gli interventi su impianti termici e su serbatoi GPL).

Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento *"finalizzato a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore"*.

L'INIZIO DELL'ATTIVITA' (Art. 19 della Legge 241/1990)

Le imprese di installazione di impianti devono presentare, tramite la Comunicazione unica, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'ufficio del Registro delle Imprese (o Albo Imprese Artigiane), nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede principale¹⁵, utilizzando il modello SCIA¹⁶, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle Imprese o Albo Imprese Artigiane, con l'eventuale modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia, per i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 (codice antimafia).

Si precisa che giuridicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La SCIA va inoltrata sempre alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa anche se l'attività impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede (UL).

Nei confronti della CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato un semplice modello UL con i generici dati della localizzazione.

Si sottolinea che il decreto impone la stretta correlazione e coincidenza fra la qualificazione tecnico professionale dichiarata nella SCIA con le lettere dell'art. 1 del D.M. 37/08 e l'attività denunciata nella domanda di iscrizione o modifica inoltrata al RI/AIA¹⁷.

In caso contrario, saranno riconosciute le sole lettere corrispondenti alle attività descritte ai fini dell'iscrizione al RI/AIA.

La Scia incompleta, carente o contenente dichiarazioni parziali non produce effetti.

La data di inizio dell'attività da riportare nei modelli Comunica è la data indicata nella ricevuta di presentazione della pratica telematica (PRA). La medesima data va riportata nel modello SCIA.

¹⁵ MSE a CCIAA di Latina, parere 181848 del 30/9/11. La SCIA va inoltrata al Registro Imprese (o Albo Imprese Artigiane) nella cui circoscrizione è posta la sede dell'impresa, anche se l'attività viene esercitata in luogo diverso dalla sede.

¹⁶ Tutta la modulistica da allegare è disponibile in Starweb Comunica e sul sito della Camera di Commercio.

¹⁷ L'art. 3, comma 3, del DM 37/08 dispone espressamente che: "Le imprese che intendono esercitare le attività di impiantistica presentano la dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quale lettera e quale voce, di quelle elencate nell'articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività...omissis".

Diritto di stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

Ufficio tecnico interno

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio di edifici di proprietà e/o loro relative pertinenze, deve iscrivere nel REA l'Ufficio tecnico interno (struttura costituita da risorse umane/strumentali preposta allo svolgimento dell'attività di installazione di impianti aziendali e alla loro manutenzione) e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita l'Ufficio tecnico interno¹⁸.

Il responsabile tecnico iscritto per conto dell'Ufficio tecnico interno deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività e richiedere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'Ufficio Registro delle Imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la stessa risultante dalla certificazione camerale di provenienza, non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico, deve esserci continuità temporale nello svolgimento dell'attività.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- ✓ trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- ✓ conferimento di azienda
- ✓ fusione, scissione e incorporazione
- ✓ trasformazione eterogenea

è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o REA allegando il Modello SCIA e modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia per i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di installazione degli impianti è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante di società oppure da parte di un responsabile tecnico che abbia con l'impresa un **rapporto di immedesimazione** (dipendente, socio amministratore di società di persone, collaboratore familiare, procuratore/institore).

Si precisa che la figura di responsabile tecnico con rapporto di lavoro dipendente "part-time" può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca pienamente lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall'impresa, cioè non impedisca, di fatto, al responsabile tecnico, il pieno e totale coinvolgimento nell'attività impiantistica complessivamente svolta dall'impresa. Tutto ciò al fine di evitare che possa essere eluso il principio che gli impianti vengano realizzati in conformità alla normativa vigente, che ha come obiettivo principale quello della sicurezza degli impianti¹⁹.

¹⁸ MSE a CCIAA Macerata, parere 24/2/2009

¹⁹ MSE, parere 19/02/2010

Requisiti tecnico - professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

diploma di laurea in **materia tecnica specifica** conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato a pag. 16);

b) titolo di studio ed esperienza professionale

- ✓ diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con **specializzazione attinente l'attività** (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato a pag. 13), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno **due anni alle dirette dipendenze** di un'impresa del settore²⁰. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno;
- ✓ titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno **quattro anni alle dirette dipendenze** di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili, e in qualità di:

- ✓ titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- ✓ collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- ✓ dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato) anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale, i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità);

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in Uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese l'Ufficio tecnico interno dedicato all'attività impiantistica, con l'indicazione del responsabile tecnico.

Titolo conseguito all'estero

Coloro che abbiano conseguito un titolo professionale all'estero devono ottenere il riconoscimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

c) esperienza professionale specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti per **almeno tre anni**²¹, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (o non di settore purché l'impresa abbia un Ufficio tecnico interno dedicato all'attività di impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di operaio installatore specializzato, anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale, i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità);

Per "operaio installatore specializzato" si intende il dipendente inquadrato in uno dei seguenti livelli:

- CCNL metalmeccanica - artigianato: livello IV, III, II/bis;
- CCNL metalmeccanica - industria: livello V, VI;
- CCNL metalmeccanica – piccola e media industria: livello V, VI.

²⁰ MSE a CCIAA di Napoli, parere 18464 del 30/3/2010. Non essendo prescritto alcun particolare livello di inquadramento contrattuale è idonea anche l'attività prestata quale operaio qualificato, apprendista o CFL.

²¹ MSE a CCIAA di Savona, parere 95892 del 29/10/2009. E' possibile cumulare periodi di lavoro subordinato per imprese diverse, anche non consecutivi.

d) esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, non equiparabile a quella di operaio specializzato, per almeno sei anni (per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" il periodo richiesto è di quattro anni) in un'impresa abilitata in qualità di:

- ✓ titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- ✓ collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

La collaborazione tecnica deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente al processo produttivo, documentabile attraverso l'iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi²².

Sono, dunque, inidonee le prestazioni concernenti mansioni amministrative o meramente direttive. Inidonee sono anche le collaborazioni tecniche svolte dagli amministratori non soci (amministratore unico/delegato o componenti di C.d.A.)²³.

Impresa operante in più settori

Nel caso di esperienza maturata presso un'impresa operante in più settori dell'impiantistica (da intendersi le imprese che realizzano impianti elettrici, elettronici e termoidraulici), costituiscono elementi di valutazione la qualifica di inquadramento e le mansioni svolte²⁴.

e) casi particolari

- Deroga Art. 6 L. n. 25/1996

Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività in impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, per almeno un anno prima del 13/3/1990, (data di entrata in vigore della L. 46/90);

- Soggetti in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di Commercio/Commissione Provinciale Artigianato/Albo Imprese Artigiane, se iscritto nel Registro delle Imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività.

²² Il MSE ha rappresentato che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti, sia necessario che l'interessato abbia effettivamente svolto presso l'impresa attività avente natura di collaborazione tecnica continuativa, abbia cioè affiancato e supportato il responsabile tecnico, prestando la sua opera al fine di maturare un'idonea esperienza professionale. La mancata iscrizione all'INAIL da parte dell'interessato ostacola il riconoscimento dei requisiti professionali. MSE a privato, parere 4/2/2011.

²³ MSE a CCIAA di Perugia, parere 38235 del 29/4/2009.

²⁴ MSE a CCIAA di Vicenza, parere 58135 del 29/3/2011. Nell'ipotesi di "impiegato tecnico" che ha prestato la sua attività presso una impresa con più abilitazioni, è necessario accertare non tanto se l'impresa abbia svolto o meno l'attività che il dipendente ha dichiarato, "quanto se il dipendente medesimo abbia svolto le mansioni dichiarate, cioè equiparabili a quelle normalmente svolte da un operaio installatore con qualifica di specializzato".

Incompatibilità e univocità del responsabile tecnico

L'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali del titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società oppure da un responsabile tecnico preposto con atto formale.

La norma dispone, altresì, che "il responsabile tecnico" possa svolgere tale funzione "per una sola impresa" e che la qualifica è "incompatibile" con ogni altra attività continuativa, subordinata o autonoma che assorba anche solo in minima parte l'impegno lavorativo²⁵, compresa quella svolta come amministratore²⁶ o liquidatore di altra società²⁷. La carica di responsabile tecnico è, altresì, incompatibile con l'esercizio di una professione²⁸.

Il criterio di unicità e incompatibilità è previsto per la sola figura del responsabile tecnico e non anche per il titolare o il legale rappresentante²⁹.

Alla luce degli orientamenti ministeriali, si può affermare che:

- ✓ il "responsabile tecnico" è il soggetto preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione;
- ✓ la carica di responsabile tecnico può essere ricoperta per una sola impresa;
- ✓ la carica di responsabile tecnico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività³⁰;
- ✓ il regime di incompatibilità e di unicità del rapporto non si applica ai titolari e ai legali rappresentanti;
- ✓ una stessa persona può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità e senza violare il principio di unicità.

Il possesso dei requisiti tecnico professionali nelle imprese artigiane

I requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti da parte di imprese artigiane devono essere posseduti necessariamente dal titolare e, nel caso di società, da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

Qualora i requisiti siano posseduti da un soggetto diverso l'impresa non può essere iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Requisiti di onorabilità

Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

Soggetti:

Per l'impresa individuale:

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le associazioni:

- legale/i rappresentante/i

²⁵ Cfr. MSE a privato, parere 23274 del 07/04/2010. Il criterio di incompatibilità "esprime la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti".

²⁶ MSE a CCIAA di Napoli, parere 79381 del 10/09/09. E' ammessa la compatibilità tra la figura di responsabile tecnico e la carica di accomandatario di società inattiva.

²⁷ MSE a privato, parere 14963 del 05/08/08 e MSE alla CCIAA di Firenze, parere 29404 del 01/10/08.

²⁸ MSE a privato, parere 28691 del 31/03/2009 e parere 37571 del 27/04/2009. Non costituisce motivo di incompatibilità la mera iscrizione in un albo/collegio professionale.

²⁹ MSE a CCIAA di Savona, parere 32694 del 10/10/08 e MSE a privato, parere 37571 del 27/04/09.

³⁰ MSE a CCIAA di Cagliari, parere 83087 del 03/05/11. E' incompatibile rivestire la carica di responsabile tecnico D.M. 37/2008 e di responsabile tecnico L. n. 122/1992 anche nella stessa impresa.

- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società di capitali:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società cooperative:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i consorzi con attività esterna:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società consortili:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:

- legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell'organo amministrativo
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società semplici e società in nome collettivo:

- tutti i soci
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società in accomandita semplice:

- tutti i soci accomandatari
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- rappresentante stabile in Italia
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- tutti gli amministratori e legali rappresentanti
- tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese:

- tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- direttore tecnico (ove previsto)

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Se il soggetto interessato, invece, è una persona giuridica l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel Modello SCIA che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Ogni persona fisica, successiva al titolare e al legale rappresentante, è quindi tenuta a compilare e sottoscrivere il Modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia che deve essere allegato al Modello SCIA.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- ✓ deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- ✓ deve essere depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- ✓ lo Sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL D.M. n. 37/2008

(elenco indicativo e non esaustivo, gli uffici si riservano la facoltà di visionare il piano di studi)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO							
(DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici industriali <i>Ordinamento previgente fino all'A.S. 2013-2014</i>	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
chimica industriale					X		X
costruzioni aeronautiche			X	X	X		X
edilizia			X	X	X		X
elettronica industriale	X	X				X	X
elettrotecnica	X	X				X	X
energia nucleare	X	X				X	X
fisica industriale	X	X	X	X	X	X	X
industria metalmeccanica			X	X	X		X
industria mineraria			X	X	X		X
industria navalmeccanica			X	X	X		X
industria tintoria					X		X
informatica	X	X				X	X
materie plastiche					X		X
meccanica			X	X	X		X
meccanica di precisione			X	X	X		X
metallurgia					X		X
telecomunicazioni	X	X				X	X
termotecnica			X	X	X		X
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			X	X	X		
capitani							X
costruttori navali							X
macchinisti			X	X			X
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico dei sistemi energetici			X	X	X		X
tecnico delle industrie elettriche	X	X				X	X
tecnico delle industrie elettroniche	X	X				X	X
tecnico delle industrie meccaniche			X	X	X		X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			X	X	X		X

Segue

Diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato (percorso scolastico di durata triennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Addetto manutenzione elaboratori elettronici	X	X				X	X
apparecchiatore elettronico	X	X				X	X
elettricista installatore elettromeccanico	X	X				X	X
frigorista			X	X	X		X
installatore di apparecchiature elettriche ed	X	X				X	X
Installatore di impianti idraulici e termici			X	X	X		X
Installatore di impianti idro-termo-sanitari			X	X	X		X
installatore di impianti telefonici	X	X				X	X
montatore e riparatore di apparecchi	X	X				X	X
operatore alle macchine utensili			X	X	X		X
operatore elettrico	X	X				X	X
operatore elettronico industriale	X	X				X	X
operatore meccanico			X	X	X		X
operatore per telecomunicazioni	X	X				X	X
operatore termico			X	X	X		X

NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LET- TERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Indirizzo meccanica, mecatronica ed energia:							
articolazione energia	X	X	X	X	X	X	X
articolazione meccanica e mecatronica	X	X	X	X	X	X	X
Indirizzo trasporti e logistica							
articolazione conduzione del mezzo	X	X	X	X	X	X	X
articolazione costruzione del mezzo	X	X	X	X	X	X	X
articolazione logistica	X	X	X	X	X	X	X
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica							
articolazione automazione	X	X	X				X
articolazione elettronica	X	X	X				X
articolazione elettrotecnica	X	X	X				X
Indirizzo informatica e telecomunicazioni							
articolazione informatica		X					
articolazione telecomunicazioni		X					
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica	X	X	X	X	X	X	X

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di "tecnico")	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico elettrico	X	X	X				X
tecnico elettronico	X	X	X				X
tecnico per l'automazione industriale	X	X				X	X
tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	X	X	X			X	X
tecnico di impianti termici			X	X	X		X
Nuovi diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di "operatore professionale")	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
operatore elettrico	X	X	X				X
operatore elettronico	X	X	X				X
operatore di impianti termoidraulici			X	X	X		X
operatore meccanico				X		X	

ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tali attestati sono abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall'art. 4, comma 1, lettera C) D.M. 37/2008 e cioè una esperienza lavorativa consecutiva di anni 4 alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a 2 anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Poiché i corsi sono istituiti dalle Regioni in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro, non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.

La condizione necessaria per la loro validità è che riportino l'indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, gli Uffici si riservano la facoltà di visionare il piano di studi seguito.

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)							
Laurea in materie tecniche quinquennali*	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
architettura	X	X	X	X	X	X	X
fisica	X	X	X	X	X	X	X
ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
Diploma universitario (conseguiti vigente il vecchio ordinamento)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
ingegneria delle telecomunicazioni	X	X				X	
ingegneria elettrica	X						
Laurea triennale	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			X	X		X	
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) ingegneria civile ed ambientale			X	X		X	X
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) ingegneria dell'informazione	X	X					
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) ingegneria industriale	X		X	X	X	X	X
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) scienze e tecnologie fisiche	X	X	X	X	X	X	X
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) scienze e tecnologie chimiche	X	X	X	X	X	X	X

*Le lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle precedenti, conseguite con il vecchio ordinamento.